

**SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 39/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione.(IPA)		
NUMERO ATTO	COM (2011) 446 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0193 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	20/07/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	20/07/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	17/10/2011		
ASSEGNATO IL	20/07/2011		
COMM.NE DI MERITO	14 ^a	Parere motivato entro	29/09/2011
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a ; 3 ^a	Oss.ni e proposte entro	22/09/2011
OGGETTO	La presente proposta mira a modificare il regolamento 1085/2006, con il quale è stato istituito uno strumento di assistenza dell'UE per i paesi candidati e candidati potenziali all'adesione.		
BASE GIURIDICA	La base giuridica della proposta va rintracciata nell'articolo 212, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale, attraverso la procedura legislativa ordinaria, Parlamento europeo e Consiglio adottano le misure necessarie ad avviare azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	NON PERTINENTE, in quanto la proposta interviene a modificare un regolamento in un settore (il finanziamento e il sostegno al processo di preadesione e adesione all'UE) interamente di competenza dell'Unione..		

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

NON PERTINENTE, per la ragione di cui sopra, oltre che per la totale non-incidenza delle misure proposte sul bilancio UE.

ANNOTAZIONI

La presente proposta modifica il regolamento istitutivo dello strumento finanziario di preadesione in primo luogo per tenere conto delle decisioni assunte dai Consigli europei del 17 giugno e del 17 dicembre 2010, che hanno convenuto di concedere lo status di paesi candidati rispettivamente a Islanda e Montenegro. I suddetti paesi vengono pertanto spostati dalla lista dei paesi potenziali candidati riportata nell'allegato II del regolamento alla lista dei paesi candidati di cui all'allegato I, che possono beneficiare dell'assistenza fornita dall'IPA in tutti e cinque gli ambiti nei quali si articola lo strumento (sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale, cooperazione transfrontaliera, sviluppo regionale, sviluppo delle risorse umane e sviluppo rurale).

Il regolamento viene altresì modificato, all'articolo 19, nel senso di restringere la partecipazione agli appalti e ai contratti di sovvenzione, nell'ambito della cooperazione transfrontaliera con i paesi aspiranti candidati e candidati, ai soli soggetti residenti o ubicati nei territori che beneficiano dei programmi transfrontalieri. Tale modifica (nella formulazione attuale del regolamento, non esistono limitazioni di accesso ad appalti e contratti) allinea il regolamento IPA al regolamento 1638/2006, istitutivo dello strumento europeo di partenariato e vicinato (ENPI); essa è stata proposta dalla Commissione su invito del Consiglio e tenendo conto delle preoccupazioni espresse da diversi Stati membri, tra cui l'Italia, che gestisce uno dei programmi di cooperazione transfrontaliera in ambito IPA, vale a dire il programma IPA-Adriatico, cui partecipano le province costiere delle regioni adriatiche italiane e le province costiere di Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia e Montenegro, Slovenia e Grecia. Il nostro Governo, nel presentare al Consiglio la richiesta di circoscrivere la partecipazione ai bandi, ha sottolineato come l'estensione degli stessi a un'ampia gamma di soggetti non legati al territorio su cui il programma insiste rischia di snaturare l'essenza stessa dei programmi di cooperazione transfrontaliera, che mirano allo sviluppo congiunto dei territori e all'intensificazione dei rapporti fra attori pubblici e privati lungo i confini dell'UE.

La terza e ultima modifica proposta dalla Commissione è volta a consentire al comitato "Phare", istituito dal regolamento (CEE) n. 3906/89 ora abrogato, di continuare ad assistere la Commissione nella gestione dell'assistenza finanziaria alla comunità turco-cipriota, ricompresa all'interno dell'IPA e del regolamento n. 1085/2006.